

L'INDAGINE DELLA PERSONALITÀ NEL NUOVO PROCESSO PENALE

DOMENICO CORSARO (*)

VITO PIRRONE (*)

SOMMARIO: 1. - Personalità e delitto. — 2. - Indagine della personalità nell'attuale normativa: art. 133 cod. pen. — 3. - Indagine della personalità del giudicabile come momento di individualizzazione della pena. — 4. - La perizia criminologica: a) sua validità nel nuovo processo penale; b) esegesi dei lavori preparatori del progetto del nuovo codice di procedura penale; c) la sua disciplina nel nuovo processo penale; d) il perito. — 5. - Conclusioni.

1. - PERSONALITÀ E DELITTO

Per conoscere l'uomo nella sua pienezza, conoscere quindi quelle componenti che hanno influenzato un determinato comportamento antisociale, è indispensabile procedere ad una ampia indagine sulla sua personalità. Indagine che, nel processo penale, potrebbe essere realizzata mediante perizia, ma che invece, nell'attuale normativa è vietata. La legge, infatti, vieta ogni perizia effettuata « per stabilire l'abitudine e la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche » (art. 314, 2° comma, cod. proc. pen.).

A nostro avviso ogni processo penale deve tendere all'effettiva conoscenza dell'imputato, affinché si realizzi « non solo un processo a misura d'uomo, ma un processo per ogni uomo » (1).

(*) Cattedra di Medicina legale e delle Assicurazioni II, dell'Università di Catania. (Tit.: Prof. GIUSEPPE LOMENZO).

(1) MELE V., «Processo penale ed indagine sulla personalità dell'imputato», in *Giust. Pen.*, 1976, III, 602.

Se, storicamente, la Scuola classica ha avuto il torto (2) di ignorare la personalità del delinquente, la Scuola positiva, anche se ha evidenziato l'elemento umano, non è riuscita ad imporre la necessità dello studio della personalità del giudicabile durante tutto l'arco del processo.

Ormai gran parte della dottrina (3) ritiene che, per poter giudicare un uomo-delinquente in modo che la sentenza sia generalmente sentita come giusta e rendere così un servizio alla società, è indispensabile e necessaria un'effettiva ed accurata indagine sulla personalità dell'imputato, attraverso una perizia, criminologica o psicologica, che sia compiuta soltanto da esperti (4).

A nostro parere, la ragione di una tale indagine sulla personalità mediante perizia va ravvisata nella nozione stessa di reato ove concorrono sia l'elemento oggettivo che psicologico. Di entrambi tali elementi il giudice deve tener conto nella applicazione della pena. Così, se nel valutare l'elemento oggettivo si deve basare solo sul fatto-reato, una scrupolosa indagine sull'elemento soggettivo gli sarà indispensabile al fine di valutare la pericolosità e la capacità a delinquere del giudicabile (5).

Ma come può il giudice rilevare dettagliatamente ed accuratamente tale elemento psicologico senza un'indagine sulla personalità mediante perizia? A tal proposito il BAFILE ha precisato che «se il legislatore ha ritenuto tanto facile l'indagine, da ritenere superfluo l'aiuto di un perito, è d'uopo gridare alto e forte che la realtà è ben diversa e che il carattere e la personalità di un imputato e le di lui qualità psichiche indipendenti da cause patologiche non si ricostruiscono attraverso un certi-

(2) GIANNI F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, Milano, 1977, pag. 127.

(3) BRACCI L., «I limiti della collaborazione tra medici e penalisti», in *Arch. Pen.*, 1967, pag. 162; MELE V., *op. cit.*, pag. 602; SABATINI G., «Situazione dell'imputato dal punto di vista della sua personalità nel vigente codice di procedura penale italiano», in *Scuola Positiva*, 1948, pag. 512; GIANNITI F., *op. cit.*, pag. 127 e ss.; MOUTRY C., «L'indagine di personalità nel cod. proc. pen.», in *Giust. Pen.*, 1976, I, pag. 60.

(4) Verso tali orientamenti si è delineato il nuovo processo penale. V. legge delega 3 aprile 1974, n. 108, per l'emanazione del nuovo codice di procedura pen., punti 9 e 10 dell'art. 2, e artt. 209, 212 e 518 del progetto del nuovo cod. proc. pen.

(5) ROCCO A., («Lavori preparatori del cod. pen. e del cod. proc. pen.», vol. V, Roma, 1929, pag. 190) già definiva che «elemento materiale ed elemento psicologico danno vita al concetto di danno e pericolo sociale cagionato dal reato, che esprime il vero saliente motivo della incriminabilità del fatto e della punibilità del suo autore».

ficato penale o un telegrafico esame di testi su circostanze dedotte all'ultimo momento » (6).

Una perizia in effetti è necessaria perché la personalità (7), manifestata nel delitto, è il risultato delle condizioni morfologiche, funzionali, psichiche ed ambientali del delinquente, e pertanto, il concetto di « personalità criminale ha carattere naturalistico e non già normativo ». E lo studio di tale personalità criminale richiede un bagaglio di conoscenze biologiche, psicologiche e sociologiche strettamente compenetrato, che solo un perito può possedere.

Il vigente sistema processuale non dà molta importanza alla indagine sulla personalità a causa del divieto di perizia (ex 2° comma, art. 314 cod. proc. pen.), ma riteniamo che il magistrato dovrebbe, mediante una perizia criminologica, conoscere a fondo l'uomo-imputato per meglio giudicare (8).

2. - INDAGINE DELLA PERSONALITÀ NELL'ATTUALE NORMATIVA: L'ART. 133 CODICE PENALE

L'indagine sulla personalità del soggetto è il cardine della politica criminale, che si ispira ai concetti della difesa sociale (9) e consente di poter realizzare nel modo più perfetto l'individuazione della pena. Non si può giudicare un imputato esclusivamente sull'elemento oggettivo del reato ed applicare la rela-

(6) BAFILE, « Testimonianze di fanciulli e perizie psicologiche », in *La Scuola Positiva*, 1933, pag. 403.

(7) La definizione di personalità è stata affrontata da diversi Autori (GIANITI F., *op. cit.*, pag. 156; GRISPIGNI F., *Delitto e personalità*, Milano, 1955, pag. 268 ss.; MOITRY C., *op. cit.*, pag. 49; GEMELLI A., *Introduzione alla psicologia*, Milano, 1949, pag. 45; FRANCHINI A., INTRONA F., *Delinquenza minorile*, Padova, 1972, pag. 57 ss.; DI TULLIO B., *Principi di criminologia*, Roma, 1978, pag. 59; NICEFORO A., *Criminologia*, Milano, 1941, pag. 164 ss.) che hanno cercato di dare una precisa definizione di personalità.

(8) Tale perizia sulla personalità per il GARAVAGLIA (« *Atti del Conv. Naz. 1953 di alcune fra le più urgenti riforme della proc. pen.* », Milano, 1954, pag. 219) non viene disposta per favorire il reo, ma anche per difendere la società, perché i risultati peritali commisurano la giusta pena evitando immeritate benevolenze dei giudici.

(9) La difesa della società è uno degli aspetti più importanti del bene comune che lo Stato ha il compito di realizzare ed è anche per questo che esso è dotato di autorità punitiva. Il nuovo processo penale, afferma il VALIANTE M. (« Un processo per l'uomo », in *Giust. e Costit.*, 1973, pag. 1966), dovrà assicurare la giusta punizione del colpevole, l'ordinata convivenza sociale, la difesa dello Stato e dovrà altresì garantire i diritti della persona del colpevole ed approfondire la conoscenza della sua personalità.

tiva pena senza conoscere la sua personalità (10). Il reato non è solamente un « ente giuridico » (11), ma essenzialmente un fatto umano compiuto da una determinata personalità umana (12).

L'art. 133 cod. pen. stabilisce che il giudice nella commisurazione della pena deve valutare anche la personalità dell'imputato (13). Come il giudice potrà stabilire questa « capacità a delinquere » e il valore sintomatico del reato, dati i limitatissimi mezzi di conoscenza della personalità che la legge gli fornisce? (14). Come potrà adeguare ed individuare la pena da irrogarsi in relazione al fatto commesso ed alla personalità del colpevole e valutare la sussistenza della cosiddetta « pericolosità sociale » ai sensi dell'art. 204 cod. pen.? Il giudice da solo può rilevare « una speciale inclinazione al delitto che trovi la sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole » (ex art. 108 cod. pen.)?

La legge, mentre dichiara, ai fini della individualizzazione della pena, l'obbligo di tener conto del carattere dell'imputato, non dà alcuna indicazione sul modo con il quale il giudice può pervenire a tale conoscenza: egli deve quindi procedere personalmente a tali indagini anche per il divieto attuale di perizia

(10) A tal proposito MONTALBANO G. (« Perizia psicologica e perizia psichiatrica nel processo penale », in *Circolo Giuridico Luigi Sampolo*, 1959, pag. 211) fa rilevare che l'imputato, davanti ai giudici che devono giudicarlo, è un numero, una pratica; di lui, della sua personalità non si sa assolutamente nulla.

(11) CARRARA M., *Programma del corso di diritto criminale*, Firenze, 1923, Vol. I, pag. 12.

(12) Non aderiamo però alla « teoria del valore sintomatico del reato » del GRISPIGNI (*Delitto e personalità*, Milano, 1955, pag. 265 ss.) secondo cui il reato è rivelatore della personalità, perché non sempre si verifica che una determinata azione antisociale rivela quella personalità delineata dal tipo di reato. E soprattutto perché occorre, al fine di un'esatta diagnosi della personalità delinquenziale, prendere in considerazione altri momenti, diversi da quelli del fatto-reato.

(13) NUVOLONE P. « Relazione al Conv. Naz. », 1953, cit., pag. 175), a proposito dell'art. 133 cod. pen., parla di « norma polivalente » in quanto non limita la sua efficacia all'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, ma domina un complesso di istituti processuali (accertamento della pericolosità, concessione delle attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena, beneficio della non iscrizione della condanna, ecc.).

(14) CANEPA G. (*Personalità e delinquenza*, Milano, 1974, pag. 185) propone che la capacità a delinquere, in rapporto a quanto prescritto dall'art. 133 cod. pen., sia rilevata dal giudice con la collaborazione dei « centri criminologici » presso le carceri, adeguatamente potenziati e qualificati.

La legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* ha creato (art. 63) dei « centri di osservazione incaricati di compiere l'osservazione scientifica della personalità del condannato e dell'internato ai fini di rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale (art. 13) ».

psicologica o criminologica, le quali richiedono mezzi e conoscenze tecniche che gli sono estranei, ma indispensabili, « anche per determinare se la capacità criminale e le qualità psichiche particolari dell'imputato sono o no indipendenti da cause patologiche » (15).

La funzionalità dell'art. 133 cod. pen. (16) appare, allora, senz'altro limitata perché fissa soltanto dei criteri direttivi generali per l'indagine sulla personalità, senza una precisa previsione normativa (17) di una perizia criminologica.

Secondo il SIRACUSANO « l'ossequio alla disciplina normativa desunta dagli artt. 132 e 133 cod. pen., si risolve nella sola possibile enunciazione che è stato perseguito, nell'applicare la pena, lo scopo della individualizzazione »; ma l'Autore ravvisa, in tal caso, « un difetto di motivazione della sentenza di condanna » (18).

Secondo una dominante prassi giudiziaria, questo sommario esame della personalità, prescritto dal comma 2° dell'art. 133 cod. pen., si risolve essenzialmente nell'irrogazione del minimo

(15) MOITRY C., (« L'indagine di personalità », *op. cit.*, pag. 63; LEONI P., « L'utilizzazione giudiziaria dell'osservazione criminologica dal reato alla sentenza », in *Critica Pen. e Med. Leg.*, 1963, pag. 174), afferma che in pratica il giudice è costretto ad avvalersi di « mezzi grossolani ed empirici per una valutazione tanto sottile e delicata; mentre per quanto riguarda la ricerca delle cause endogene del delitto egli si trova di fronte ad un muro di silenzio ed è costretto a far ricorso a tutta la sua esperienza per tentare di gettare lo scandaglio nell'intimo della personalità del delinquente ».

Nello stesso senso SACERDOTE A. (« I rapporti tra l'art. 314 del cod. proc. pen. e l'art. 133 del cod. pen. relativi alle indagini psichiche », in *Giust. Pen.*, 1960, 12 bis 109) afferma che, lasciata tale indagine al giudice, essa sarà sempre « un apprezzamento empirico ».

(16) TRANCHINA G., (« Il divieto di perizia psicologica sull'imputato: una limitazione sicuramente anticostituzionale », in *Riv. Ital. dir. e proc. pen.*, 1971, pag. 1327), considera l'art. 133 cod. pen., una tipica « norma in bianco » per sottolineare la mancanza, in essa, di un completo valore normativo se non integrata da altre norme.

(17) GEMELLI A., (« La personalità del delinquente nei suoi fondamenti biologici e psicologici », Milano, 1946, pag. 292), pur rimproverando ai giudici di « non essersi avveduti che l'art. 133 cod. pen. dava loro nelle mani una spinta preziosa per l'analisi della personalità del delinquente » e pur osservando che, per far ciò, « non sarebbe stato difficile per essi conoscere ciò che i moderni cultori di criminologia hanno scritto a proposito, ha osservato esplicitamente che, per quanto esista nel codice penale il giusto riconoscimento della necessità dello studio della personalità del delinquente, « né nel codice penale né in quello di procedura penale vi sono norme che mostrino in qual modo il legislatore intenda fare l'esame biologico e psicologico del delinquente per inquadrare la sua personalità e quindi rendere comprensibile la sua azione delittuosa; e come da questa diagnosi si debbano cavare i dati di fatto per individuare la pena onde renderla efficace mezzo di correzione ».

(18) SIRACUSANO D., « Appunti sulla motivazione nell'applicazione della pena », in *Foro Pen.*, 1957, pag. 398.

della pena o nella concessione delle attenuanti generiche per mera intuizione o benevolenza del giudice (19). Riteniamo pertanto, che l'art. 133 cod. pen. è in pratica una grossa contraddizione del sistema processualistico penale attuale: da un lato è, infatti, codificata l'importanza della valutazione della personalità del colpevole (*ex art. 133, 2° comma, cod. pen.*), dall'altro è vietato ogni mezzo scientifico per attuare tale valutazione.

A nostro avviso, bisogna considerare l'art. 133 cod. pen. non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza verso l'individualizzazione della pena, tramite una perizia criminologica o, se vogliamo, dopo aver compiuto delle effettive e precise indagini sulla personalità.

ambientali e sociologiche, è l'obiettivo principale dell'art. 133 oltre a delimitare il potere discrezionale del giudice nell'irrogare la pena, impone nel giudizio un'effettiva indagine sulla personalità del colpevole per l'individualizzazione della pena e soprattutto per le finalità rieducative della medesima (*ex art. 27, 3° comma, Cost.*). Individualizzare il delitto portandolo sul piano umano, riconoscendogli le inevitabili motivazioni psicologiche, ambientali e sociologiche, è l'obiettivo principale dell'art. 133, cod. pen., come di tutta la moderna criminologia che ha per conseguenza logica e giuridica l'individualizzazione della pena e la rieducazione del reo.

3. - INDAGINE DELLA PERSONALITÀ DEL GIUDICABILE COME MOMENTO DI INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA

Conoscere l'uomo, autore di un atto criminoso è più che una esigenza giuridica, un'esigenza tipicamente umanitaria, dato che « sarebbe quanto meno ingiusto valutare un'azione senza aver percepito i motivi che l'hanno determinata, lo stato d'animo

(19) La Cassazione, in materia, ha deciso che l'adeguamento della pena al caso concreto è piuttosto il risultato di una intuizione che di un dettagliato processo logico, sicché è senz'altro sufficiente — ai fini della motivazione della sentenza di condanna — sul punto, il richiamo alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato, a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena » (Cass. 16 febbraio 1968, n. 48, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1969, pag. 421).

(20) Cfr. ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, Milano, 1975; GRISPIGNI F., *Diritto penale italiano*, Milano, 1947, pag. 204; VASSALI G., « Funzione e insufficienza della pena », in *Riv. Dir. Proc. Pen.*, 1961, pag. 333; MALINVERNI G., voce « Capacità a delinquere », in *Enc. Dir.*, vol. IV, Milano, 1960, pag. 118.

dell'autore in quel preciso momento, il grado di intenzionalità nella sua commissione » (21).

Si può affermare che il processo non è caratterizzato dalla fattispecie di reato, ma piuttosto dalla persona dell'imputato. Ed è lo stesso processo penale che ci conferma la necessità di un'indagine sulla personalità del giudicabile per coadiuvare il giudice nella individualizzazione della misura idonea da infliggere. La pena, infatti, se vuole essere efficace, deve essere « in stretto rapporto con la personalità dell'autore della violazione » (22), perché l'irrogazione di una pena inadeguata, comportando « un inasprimento dell'animo del soggetto, ben difficilmente potrebbe esplicare la sua funzione rieducativa; anzi, ciò che è peggio, potrebbe causare nel criminale un'estrema sfiducia nei confronti della giustizia e, di conseguenza, la perdita più completa dei sentimenti del buono e del giusto che potrebbero essere da freno al reiterarsi di manifestazioni criminose » (23).

Oramai gran parte della dottrina (24) ritiene indispensabile l'indagine della personalità del giudicabile per la commisurazione della pena in relazione alla personalità e alla capacità a delinquere del soggetto, per determinare la prognosi di pericolosità, per l'applicazione dei benefici di legge e, in particolare della sospensione condizionale della pena, per l'individualizzazione del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

Secondo il LEONE (25), è evidente che non basta più l'approssimativa e semplicistica individualizzazione giudiziaria, in base all'art. 133 cod. pen., perché ciò si risolve nell'empirico gioco delle attenuanti e delle aggravanti e nel minimo e nel massimo della pena edittale.

Solo individualizzando la pena alla personalità dell'imputato, i giudici, sottratti alla esasperante dosimetria delle frazioni di pena, potranno esprimere con la sentenza non soltanto la definizione giuridica del delitto, ma una classificazione della personalità dell'imputato e potranno sorreggere il loro giudizio

(21) BARCELLONA L., « Il divieto di perizia psicologica come ostacolo per un esame della personalità del reo », in « *Tommaso Natale* », 1973, pag. 92.

(22) MOITRY C., « L'indagine di personalità », *cit.*, pag. 60.

(23) BARCELLONA L., *op. cit.*, pag. 92.

(24) VASSALLI G., *Criminologia e giustizia penale*, Roma, 1970, pag. 7 e 22; NUVOLONE P., *Atti del conv. naz. di alcune fra le più urgenti riforme della proc. pen.*, *op. cit.*, pag. 173-188; GIANNITI F., *op. cit.*, pag. 156.

(25) LEONI P., *op. cit.*, pag. 174.

non solo con una motivazione prettamente giuridica, ma anche socialmente e moralmente apprezzabile. E solo una perizia criminologica o un'effettiva valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen. può permettere di applicare delle misure adatte alla personalità del colpevole.

Attualmente la necessità di uno studio della personalità non lascia più dubbi, ma si pone il problema della sua realizzazione (26). Innanzitutto bisogna determinare il momento nel quale le indagini sulla personalità devono essere effettuate e, successivamente, per quali tipi di reato ammettere tale perizia sulla personalità (o criminologica).

Le indagini, teoricamente, possono essere effettuate nel processo penale, in ognuna delle sue fasi (istruttoria, giudiziaria, esecuzione), e quando se ne ravvisi l'opportunità. Secondo qualche Autore (27) le indagini sulla personalità dovrebbero essere disposte nella fase istruttoria, come avviene per i processi minorili; secondo altri, invece, considerando che il nostro processo penale non si è ispirato al sistema bifasico, una perizia sulla personalità dovrebbe essere prevista al momento in cui si inizia l'inchiesta giudiziaria, « tout court ». Si è obiettato da parte di qualcuno (28) che, se disposte nell'istruttoria, le indagini sulla personalità potrebbero compromettere la speditezza della giustizia penale e ledere i diritti fondamentali del cittadino, dalla Costituzione presunto innocente fino alla pronuncia di una sentenza di condanna (ex art. 27, 2° comma, Cost.).

Secondo il GIANNITI « l'indagine sulla personalità dell'imputato, ai fini della individualizzazione della pena, non può essere limitata alla fase del giudizio, ma deve essere estesa a tutte le fasi del processo penale: essa, infatti, inizia con la fase

(26) Il nuovo processo penale, in attuazione della legge delega 3 aprile 1974, n. 108, secondo il VALIANTE, (*op. cit.*, pag. 167), ha recepito l'immediatezza delle indagini e obbliga il giudice ad incontrarsi con l'imputato ed approfondirne la conoscenza (art. 2, punto 9, « Effettivo giudizio sulla personalità »). Il magistrato deve, inoltre, adeguare i provvedimenti al caso concreto, ma anche all'imputato che è un individuo diverso da ogni altro (art. 2, punto 54, « Individuazione delle misure di coercizione e della pena »).

(27) REVIGLIO DELLA VENERIA C., « L'indagine di personalità nei nostri codici penali », in *Giust. Pen.*, 1953, I, pag. 336; SACERDOTE A., « I rapporti tra l'art. 314 cod. proc. pen. e l'art. 133 cod. pen. », *op. cit.*, III; JACOMELLA S., « L'esame scientifico del delinquente nel processo penale », in *Giust. Pen.*, 1953, I, pag. 30.

(28) GIANNITI F., « Il problema della divisione del processo penale in due fasi », in *Giust. Pen.*, 1976, I, pag. 161; GEMELLI A., « Indagine sulla personalità dell'imputato e della persona offesa dal reato nell'istruttoria », *Atti del Conv. Naz. di alcune fra le più urgenti riforme della Proc. Pen.*, II sess., 1953, Milano, 1954.

del giudizio e si completa nella fase esecutiva ». A nostro avviso il momento dell'indagine sulla personalità deve essere sempre successivo a quello dell'accertamento della responsabilità penale. Il giudizio sulla personalità, infatti, richiede tempo e cognizioni specialistiche e deve essere successivo al giudizio sulla reità onde evitare che i precedenti influiscano sul riconoscimento o il disconoscimento della responsabilità per il fatto imputato (29).

La legge delega 3 aprile 1974, n. 108, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ha previsto che l'indagine sulla personalità dell'imputato è possibile « in ogni stato e grado del giudizio di merito » (ex art. 2, punto 9), e quindi anche prima del momento in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato. Mentre il progetto preliminare del cod. proc. pen., però, dopo una vivace disputa in seno alla Commissione (30) ha relegato tale perizia sulla personalità (o perizia criminologica) soltanto nella fase degli atti successivi alla deliberazione (31) e ha stabilito che essa « deve aver luogo solo quando sia già stato accertato che l'imputato è autore del fatto contestato e che non ricorrano cause di giustificazione che ne escludano la responsabilità (32).

4. - LA PERIZIA CRIMINOLOGICA

A) *Sua validità nel nuovo processo penale*

L'introduzione della perizia criminologica nel nostro processo penale rappresenta un momento importante verso la realizzazione di quella giustizia tanto auspicata che pone l'elemento « uomo » come cardine del processo penale. Si deve, pertanto, salutare come « prezioso indice di progresso » (33) questa pre-

(29) MALINVERNI G., « Miglioramenti nella legislazione criminale, nell'esecuzione della legge, nell'amministrazione della giustizia e nei sistemi penitenziari; al fine della prevenzione del delitto e del trattamento del delinquente nella comunità », in « *La prevenzione del reato e il trattamento del delinquente* », Taranto, 1975, pag. 55; PIRRONE V., « La capacità a delinquere e l'indagine sulla personalità », in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 737.

(30) La Commissione ministeriale per il nuovo cod. proc. pen. (*Relazione al progetto preliminare del cod. proc. pen.*, Roma, 1978, pag. 189) era favorevole a collocare la perizia criminologica in una « seconda fase » di un ipotetico futuro processo bifasico.

(31) Ex art. 518 del progetto prel. cod. proc. pen.

(32) Commissione ministeriale, *op. cit.*, pag. 434.

(33) BISIO B., « Psicologia e criminologia », in *Scuola Positiva*, 1971, pag. 534.

visione normativa perché, — come rileva il BRACCI (34) — nessun sintomo fa temere un cedimento sui principi tradizionali dell'imputabilità morale e della certezza giuridica dell'attuale ordinamento.

Anche il DOSI si è dimostrato concorde nel ritenere valida una perizia criminologica in un processo penale « a meno di voler ammettere che una eventuale resistenza trova il proprio retroscena nelle esigenze di un processo penale che si snodi alla insegna della "rapidità" » (35). Ma la rapidità non può sacrificare l'accertamento della verità, che non è mai compito così delicato come in un processo penale.

Il GIANNITI (36), più cauto e critico, fa rilevare che una eventuale perizia criminologica, oltre che comportare un considerevole ritardo nella durata del processo, potrebbe anche rilevarsi « superflua o addirittura dannosa nell'ipotesi di assoluzione dell'imputato ».

Anche il CORNI (37) si è mostrato decisamente contrario a tale perizia, ponendo in rilievo le difficoltà che nascono dalla esecuzione di una perizia criminologica sulla personalità dell'imputato « per le gravi divergenze di vedute esistenti fra le varie scuole psicologiche attuali ».

A parte le obiezioni che a tale istituto si potrebbero ulteriormente sollevare, a nostro avviso, è importante stabilire sia la validità di questa perizia criminologica, sia la tipologia dei reati per i quali disporre tale indagine.

C'è chi (38) sostiene che tale indagine criminologica si deve esplicitare nei confronti di quasi tutti gli imputati di delitto, dal momento che « sarebbe un errore escludere da questo esame quei delinquenti che hanno compiuto un reato di modeste dimensioni, perché un simile delitto potrebbe essere la prima manifestazione di una grave tendenza criminale, che, accertata a

(34) BRACCI L., « I limiti della collaborazione tra medici e penalisti », *op. cit.*, pag. 162.

(35) DOSI E., « Perizia psicologica ed equivoci in tema di rieducazione del condannato », in *Giur. Cost.*, 1974, pag. 1499.

(36) GIANNITI F., *op. cit.*, pag. 161.

(37) CORNI L., « Sulla introduzione di una perizia psicologica nel giudizio penale », in *Giust. Pen.*, 1956, I, pag. 353.

(38) Cfr., BRACCI L., *op. cit.*, pag. 162; JACOMELLA S., *op. cit.*, pag. 30. CURATOLO P., (*op. cit.*, pag. 258), ritiene obbligatoria la perizia criminologica in tutti i casi in cui si tratti di delitto o contravvenzioni punibili con pena detentiva, escludendo soltanto i reati per i quali è comminata semplicemente la pena pecuniaria.

tempo, potrebbe essere tempestivamente corretta e repressa»; mentre altri Autori (39) ritengono valida tale perizia soltanto per quei delitti che assumono maggior rilevanza nella opinione pubblica e che possono rientrare anche nella competenza delle attuali Corti d'assise.

Il GUARNERI (40), invece, è dell'avviso di escludere l'esame della personalità nei delitti colposi, nelle contravvenzioni e nei delitti politici.

Riteniamo, invece, che la validità di una siffatta perizia criminologica non si debba determinare aprioristicamente per fattispecie astratta di reato, ma caso per caso, considerando l'uomo che si ha dinanzi per essere giudicato, sia egli un recidivo incallito o un delinquente comune o « politico », o un autore di reati da « colletti bianchi ». Solo così la perizia criminologica diverrà, nel processo penale, non un'astratta norma, ma un utilissimo strumento dato al giudice per conoscere e giudicare tentando il recupero sociale del reo.

B) *Esegesi dei lavori preparatori del progetto del nuovo codice di procedura penale*

Da una sommaria storia dei tentativi di riforma del codice di procedura penale nel nostro Paese, susseguitisi dal 1944 fino ad oggi, emerge la necessità di modificare la struttura del codice di procedura penale del 1930, da molti ritenuto bisognoso di un'ampia riforma.

Il Parlamento, infatti, in seguito all'emanazione della legge-delega 3 aprile 1974, n. 108, frutto di quasi dieci anni di lavoro parlamentare (41), ha operato le sue scelte politiche, predisponendo i principi direttivi della delega ed è già avvenuta l'ela-

(39) Cfr. DI TULLIO B., « Dalla perizia psichiatrica alla perizia criminologica » in *Scritti in onore di De Marsico*, Roma, 1960, I, pag. 501; MACAGGI D., « La personalità dell'imputato nei processi di Corte di Assise », in *Monit. Trib.*, 1963, pag. 247; MOITRY C., *op. cit.*, pag. 61.

(40) GUARNERI G., *Il trattamento personalistico differenziale del delinquente nelle legislazioni europee sotto il profilo criminologico*, Padova, 1968, pag. 457.

(41) Il disegno di legge delega fu presentato nella quarta legislatura e precisamente in data 6 aprile 1965 dal Ministro della Giustizia on. Reale, ripresentato dal Ministro della Giustizia on. Gonella nella quinta legislatura in data 5 ottobre 1972, per essere poi approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 24 gennaio 1974 e dal Senato della Repubblica (senza alcuna modificazione) nella seduta del 3 aprile 1974.

borazione tecnica da parte della Commissione competente, così come previsto dall'art. 1 della legge citata (42).

La legge-delega ha tre motivi ispiratori: adeguamento ai principi costituzionali, soprattutto per quanto concerne i diritti di libertà e di difesa dell'imputato, rapidità e concentrazione del processo. Ma uno dei punti in cui la « riforma verrà messa seriamente alla prova » (43) è quello della perizia criminologica (punti 9 e 10, art. 2, legge 3 aprile 1974, n. 108).

Nel corso dei lavori preparatori della legge-delega, si parlò esplicitamente per la prima volta di « perizia criminologica » soltanto in occasione di un emendamento (proposto dagli onorevoli Camba, Biondi, Papa) al testo, presentato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella V legislatura (seduta 21 maggio 1969), diretto ad aggiungere il punto 6 bis: « Riordinamento dell'istituto della perizia con particolare riferimento alla perizia medico-legale e psichiatrica, onde garantire la massima competenza tecnica e scientifica dei periti » (44).

Inoltre si proponeva (emendamento Carrara, Santor, Luzato) un « effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato anche con obbligo di acquisire elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto attraverso indagini affidate agli assistenti sociali giudiziari »; mentre l'emendamento Cataldi e Guidi, nella seduta del 21 maggio 1969, proponeva « l'estensione del potere di disporre perizia, nei casi in cui risulti opportuno avvalersi ai fini processuali del contributo della scienza e della tecnica; esame psicologico dei testimoni e dell'imputato ed eventuale ammissione della perizia ove se ne ravvisi l'opportunità ».

Appare chiaro, da un sommario esame degli atti parlamentari e dei lavori preparatori, come il nostro legislatore inizialmente non aveva previsto, nei principi direttivi, l'istituto della perizia criminologica e come non accolse l'« orientamento estensivo » di esso, da alcuni proposto, respingendo tutti gli emendamenti perché « essi parvero collegati ad una eccessiva dilatazione dell'esame psicologico, nei confronti anche dei testimoni » (45).

(42) A nostro avviso la previsione del legislatore, ben 85 punti-direttivi nell'art. 2, ha snaturato ed avvilito il lavoro tecnico della Commissione, tanto delicato e particolare come in una redazione di un codice penale e di procedura penale.

(43) NUVOLONE P., « La riforma del processo penale: realizzazione e insufficienze della legge-delega », in *Giust. Pen.*, 1975, pag. 359.

(44) Commissione ministeriale per il nuovo cod. proc. pen. « *Relazione al progetto preliminare del cod. proc. pen.* », Roma, 1978, pag. 187.

(45) Commissione ministeriale, *op. cit.*, pag. 185-188.

L'istituto della perizia criminologica, dunque, sin dal suo nascere, ha trovato restrizioni e ostilità che lo caratterizzano subito, a nostro avviso, come « un pesce fuor d'acqua », nel futuro processo penale. Da parte nostra auspichiamo che il futuro processo penale debba tentare l'esame delle cause che determinano la criminalità, perché « nell'atto criminoso si rinviene una componente individuale ed endogena, l'alveo predispositivo verso l'atto di delinquenza è costituito da situazioni familiari e sociali di disagio, di bisogno, di miseria, di incultura, di ineducazione. Fino a quando uno Stato tollererà che parte dei suoi cittadini vivano, specialmente nei primi anni di vita, in una situazione di questo tipo, nessuna classe dirigente potrà lamentarsi se, poi, da questa situazione si determinano esplosioni criminali; né questa classe dirigente può chiedere un inasprimento gratuito delle pene (46). L'origine prima del fatto criminoso si rinviene proprio in una situazione di bisogno, di incultura, di ineducazione in cui, disgraziatamente, si trovano ancora tante famiglie del nostro Paese ».

Per ACCREMAN l'effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, previsto al punto 9 dell'art. 2 della legge-delega citata (originariamente era il punto 8), è un principio da accogliere con favore, « giacché molte volte nel processo penale il magistrato si accontenta di verificare la corrispondenza tra la fattispecie legale astratta e il comportamento concreto dell'imputato, cioè una volta stabilito che il comportamento concreto dell'imputato rientra nella fattispecie normativa, il magistrato ritiene che il suo dovere sia compiuto. Ogni sentenza non deve limitarsi ad accertare il combaciare della fattispecie astratta prevista dalla legge con il comportamento dell'individuo, ma deve adeguarsi alla personalità di chi è sottoposto a giudizio » (47). Occorre avere il coraggio della sincerità e della chiarezza: o si ammette che il processo penale deve essere sempre preceduto da una diagnosi scientifica (la perizia criminologica), che comunque

(46) ACCREMAN (*Atti parlamentari della Camera dei Deputati, VI Legisl.* 22 gennaio 1974, pag. 12369) sostiene che una pena severa ma eventuale e futura, non scoraggia in alcun modo il delinquente potenziale, mentre lo scoraggia una pena che egli sappia immediata, rapida e certa, anche se di gran lunga più lieve dell'altra; già BECCARIA (*Dei delitti e delle pene*, Milano, 1964, pag. 133) aveva sostenuto che la pena deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi.

(47) ACCREMAN « *Atti parlamentari* » cit., pag. 12368-12372.

deve essere attuata con la intransigente osservanza della legge affidandola ad esperti, oppure si continua con un processo penale simile a quello odierno che perseguirà un non meglio identificato senso di equità sociale e una giustizia sempre più lontana dagli interessi della collettività.

GALASSO (48) ha fatto notare, in sede di discussione parlamentare, la contraddizione a cui tale perizia criminologica va incontro perché viene affidata alla valutazione di una Corte d'assise che egli ritiene, nella sua formazione attuale, non idonea.

Nel dibattito parlamentare GARGANI (49) ha posto in risalto l'importanza che riveste l'esame della personalità dell'imputato, perché esso è il risultato a cui tendono tutti e tre i momenti del sistema penale, quello della previsione (momento legislativo), quello della irrogazione della pena (momento giudiziale) e quello della esecuzione della pena (momento esecutivo). Tale esame della personalità dovrebbe servire anche a tentare il recupero sociale del condannato (*ex art. 27 Cost.*). GARGANI invero ritiene la perizia criminologica come un valido ausilio alla conoscenza della personalità dell'imputato solo in previsione di un sistema processuale bifasico.

Il RIZ (50), contrario ai punti 9 e 10 della legge-delega, sostiene che si è andati oltre quanto è stato chiesto dai fautori di una avanzata corrente della criminologia, i quali richiedono tale esame biopsichico per i delitti di violenza carnale e per quelli in cui la personalità dell'imputato e le sue qualità psichiche (non patologiche ovviamente) sono rilevanti. Ma il pretendere che in tutti i casi debba essere fatto un esame biopsichologico dell'imputato per RIZ sembra non solo eccessivo, ma di intralcio per il regolare svolgimento del processo penale.

A nostro parere, invece, i punti 9 e 10 della legge-delega sono da ritenere tra i più significativi e qualificanti della riforma della procedura penale.

Il punto 9 dell'art. 2 della legge 3 aprile 1974, n. 108, perché con l'ordinare « l'effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito

(48) GALASSO, « *Atti parlamentari della Camera dei Deputati* », VI Legisl., 22 gennaio 1974, pag. 12389.

(49) GARGANI, « *Atti parlamentari della Camera dei Deputati* », VI Legisl., 22 gennaio 1974, pag. 12402.

(50) RIZ, « *Atti parlamentari della Camera dei Deputati* », VI Legisl., 22 gennaio 1974, pag. 12411.

e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti », ha voluto tentare di caratterizzare il nuovo processo penale come un sistema accusatorio rivolto all'individualizzazione della pena e alla piena conoscenza dell'imputato. Il punto 10, invece, assume la sua importanza perché prevede il « riordinamento » di un istituto, come abbiamo visto, tanto delicato e discusso, come la perizia, e perché segnala, per la prima volta, la previsione di una « perizia criminologica » effettuata anche grazie alla « interdisciplinarietà della ricerca peritale » (grande innovazione, quest'ultima). Per quanto riguarda l'attuazione della perizia criminologica — afferma il NUVOLONE (51) — si tratta dell'adempimento di un voto più volte espresso in sede nazionale ed internazionale, con l'abolizione dell'assurdo divieto del 2° comma dell'art. 314 cod. proc. pen. vigente.

C) *La sua disciplina nel nuovo processo penale*

Da un'attenta lettura del progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, redatto dalla Commissione ministeriale seguendo le direttive della legge-delega 3 aprile 1974, n. 108, abbiamo riscontrato che l'istituto della perizia non è stato riordinato, come previsto dagli artt. 9 e 10 della legge-delega; la Commissione ministeriale ha ritenuto che il legislatore delegante non pretendesse profonde innovazioni concettuali e strutturali. Invero la disciplina sulla perizia, che emerge dal progetto del nuovo codice di procedura penale, è stata ricalcata su quella vigente, salvo la previsione normativa della perizia criminologica (*ex* artt. 209 e 212 del progetto nuovo cod. proc. pen.) (52). Secondo il progetto citato la perizia sarà ammessa « quando occorre svolgere indagini o acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o arti-

(51) NUVOLONE P., (« *La riforma* » *cit.*, pag. 359) aggiunge che sarebbe meglio parlare di « perizia sulla personalità dell'imputato » in contrasto con la dizione « perizia criminologica » contenuta nella legge-delega.

(52) Grande importanza il progetto del nuovo cod. proc. pen. ha riservato alla disciplina delle prove collocandole in un libro a sé (libro III) e distinguendole secondo la dicotomia in mezzi di prova (testimonianze, confronti, riconoscizioni, esperimenti giudiziali, perizia) e mezzi di ricerca della prova (ispezioni, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestri). Vedi Comm. Min., *op. cit.*, pag. 159-207.

stiche » (ex art. 209, 1° comma). Si nota già come il generico termine di « indagine » dell'attuale 1° comma dell'art. 314 è stato scisso in « indagini » e « valutazioni ».

A nostro parere si è voluto così ulteriormente « specializzare » la funzione della perizia e delimitare tecnicamente e scientificamente la competenza del perito.

Il secondo comma dell'art. 209 del progetto cod. proc. pen. prevede proprio che « ai fini del giudizio sulla personalità e pericolosità, la perizia può avere per oggetto la personalità dell'imputato anche in ordine alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche ». Ciò che l'art. 314, 2° comma, cod. proc. pen. attuale vieta, l'art. 209, secondo comma, del progetto prevede, affinché si capisca l'atto delittuoso e la personalità (e l'eventuale pericolosità) del suo autore.

L'art. 212 del progetto cod. proc. pen. attua le indicazioni degli artt. 9 e 10 della legge-delega, con specifico riguardo alla triplice categoria di perizia che la legge stessa prende in esplicita considerazione. La norma in esame, infatti, prevede una perizia medico-legale, una perizia psichiatrica e una perizia criminologica (l'unica vera innovazione).

Secondo la Commissione ministeriale per il nuovo codice di procedura penale « la scelta operata con l'art. 212, 3° comma, da un lato tiene conto dell'esistenza e del costante aumento di scuole di specializzazione in criminologia, emanazioni di accreditati istituti universitari, dall'altro pone l'accento, realisticamente, sull'intrecciarsi di indagini criminologiche e psichiatriche e sul verosimile travaso delle une alle altre » (53).

Bisogna dare atto alla Commissione di aver tentato di attribuire concretezza al nuovo istituto della perizia criminologica anche se, a nostro parere, lo ha molto snaturato dal momento che ha relegato tale perizia nella fase deliberativa della decisione (ex art. 518 del progetto cod. proc. pen.).

Alla Commissione ministeriale, forse, è sembrato indispensabile in primo luogo, ridurre i casi in cui ricorrere a tale perizia criminologica. Non essendo possibile prevedere normativamente le categorie di reati o i tipi di autore per cui disporre tale perizia, la Commissione si era, in un primo tempo, orientata nel collocare l'esame di personalità, tramite perizia criminologica, nella eventuale « seconda fase » di un giudizio differito,

(53) Commissione ministeriale, *op. cit.*, pag. 187.

sulla determinazione del trattamento successivo all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. Ma, abbandonato il « processo bifasico » (54), si è scelta la soluzione, abbastanza criticabile, formulata nell'art. 518, secondo il quale « quando esistono prove sufficienti per dichiarare l'imputato autore del fatto contestato ed è necessario approfondire l'indagine sulla personalità, il giudice può ordinare che il dibattimento sia riaperto al fine di procedere a perizia criminologica ».

Secondo la Commissione, tale norma non intende porre « il divieto di disporre perizia criminologica in un momento precedente o in relazione a qualsiasi imputato » (55), ma si vuole così evitare il ricorso generalizzato a questo strumento di indagine. Questi riflessi negativi che potrebbero derivare da una eventuale attuazione indiscriminata, hanno convinto la Commissione a « relegare » l'istituto della perizia criminologica in una possibile fase di riapertura del dibattimento che deve avere luogo « solo quando sia stato già accertato che l'imputato è autore del fatto contestato e che non ricorrono cause di giustificazione che ne escludono la responsabilità » (56).

In conclusione criticiamo tale istituto della perizia criminologica che viene fuori dal progetto preliminare della Commissione ministeriale per i seguenti motivi:

a) il punto 9 (art. 2) della legge-delega prevede che il giudizio sulla personalità sia formulato in base ad elementi acquisiti « in ogni stato e grado del giudizio di merito ». Pertanto le indagini in questione non devono essere concentrate in una fase predeterminata, ma devono essere esperibili dopo aver accertata la responsabilità penale dell'individuo; infatti, le indagini sulla personalità dell'imputato, effettuate subito dopo aver accertato la colpevolezza dello stesso, pongono il giudice del dibattimento in condizione di conoscere la personalità dell'imputato in un momento più vicino a quello in cui fu commesso il reato;

b) una perizia criminologica che porta alla riapertura del dibattimento, come è strutturata secondo il progetto preliminare,

(54) La Commissione consultiva (*op. cit.*, pag. 381-384) espresse il suo preciso dissenso al sistema bifasico sia per ragioni di opportunità e di economia, che per il rispetto alle direttive della delega.

(55) Commissione ministeriale « *Relazione cit.* », pag. 189.

(56) Commissione ministeriale « *Relazione cit.* », pag. 434.

potrebbe differire notevolmente l'emanazione della sentenza, violando così il punto 59 della legge-delega, che prescrive il rispetto dei principi di immediatezza e di concentrazione del dibattimento;

c) l'art. 518 offre, in sintesi, una possibilità pur sempre eccezionale, come quella della riapertura del dibattimento, per compiere tale perizia criminologica affidata così alla fiducia o diffidenza del giudice nel disporla o meno (57);

d) si deve esigere da parte del giudice una effettiva preparazione (e specializzazione) che gli consenta di vagliare i referti di una perizia criminologica in modo che l'organo giudicante sia costituito da persone tecnicamente preparate a meglio comprendere le questioni cliniche, medico-legali, psichiatriche, psicologiche e criminologiche che la valutazione della personalità comporta;

e) bisogna, in ultimo, cercare di conciliare le strutture del sistema penitenziario attuale con l'istituto della perizia criminologica per assicurare un processo in cui si tenga conto della personalità dell'imputato, al fine di attuare un trattamento individualizzato.

D) Il perito

Il problema di chi deve eseguire la perizia criminologica è delicatissimo, perché al perito è rimesso il compito di scandagliare la personalità del giudicabile. La dottrina (non solo giuridica) si è molto battuta sulla scelta del perito competente ad effettuare una eventuale perizia criminologica.

(57) La Commissione consultiva per il nuovo codice di procedura penale («*Parere sul progetto preliminare del cod. proc. pen.*», Roma, 1979, pag. 380) propone di prevedere in un apposito articolo la sospensione della deliberazione per provvedere «all'assoluta necessità» di nuovi mezzi di prova ovvero alla necessità di approfondire l'indagine sulla personalità dell'imputato. Il nuovo articolo — che dovrebbe essere collocato subito dopo l'art. 499 del progetto cod. proc. pen. — potrebbe essere il seguente: «art. 499 *bis* — riapertura del dibattimento.

Quando è assolutamente necessario assumere nuovi mezzi di prova, il giudice può ordinare che il dibattimento sia riaperto.

Quando è necessario approfondire l'indagine sulla personalità dell'imputato, il giudice può ordinare che il dibattimento sia riaperto al fine di procedere a perizia criminologica». L'articolo proposto, secondo la Commissione consultiva, importa la soppressione dell'art. 518, con l'eliminazione, peraltro, del presupposto della sussistenza di «prove sufficienti per dichiarare l'imputato autore del fatto contestato» per cui la riapertura del dibattimento costituirebbe una già implicita e neppure dissimulata decisione di responsabilità.

Alcuni Autori (58) considerano lo psichiatra il perito competente, sia perché egli è in grado di utilizzare ad ogni effetto clinico tutte le tecniche oggi a disposizione, quando le ritiene opportune, sia perché è un medico, conoscitore profondo delle funzioni psichiche dell'intera personalità. Inoltre lo psichiatra ha il vantaggio di poter disporre di quel vastissimo campo di esperienza che è la patologia. Le esperienze nel campo patologico lo mettono in grado di valutare, meglio di qualunque altro tecnico, ogni aspetto della psiche umana e specialmente di cogliere le eventuali deviazioni nel campo morboso.

Riteniamo però, che lo psichiatra, se deve essere chiamato ad eseguire una perizia criminologica, debba avere una preparazione culturale psicologica (« psicologia medica ») (59) e criminologica adeguata per meglio comprendere sia l'atto delittuoso sia la personalità di chi l'ha commesso.

C'è chi (60), invece, ritiene che il medico-legale sia il perito idoneo per un'indagine sulla personalità perché è sempre « presente nella sua mente sia lo scopo dell'indagine poliziesca (la ricostruzione del fatto), sia lo scopo dell'indagine psicologica (la diagnosi della personalità) ».

Gli psicologi sostengono che il perito esperto nel ricostruire l'atto criminale e la personalità delinquenziale è lo psicologo perché sa trovare le cause di un atto delinquenziale e i segni evidenti di un passaggio inconscio all'azione motoria (*acting-out*).

Noi riteniamo, al contrario, che lo psicologo sarebbe utile solo quando abbia acquistato un'ampia padronanza del rapporto che esiste tra una psicologia di tipo clinico applicativo e una esperienza viva fatta nell'ambito della criminologia, attraverso l'uso degli strumenti diagnostici negli ambienti adatti (carceri, istituti di rieducazione, centri di osservazione, ecc.).

La maggior parte della dottrina (61) propone la scelta di una *équipe* di periti (lo psichiatra, lo psicologo, il sociologo, il cri-

(58) Cfr. FERRIO C., « Sulla perizia psicologica nei processi penali », in *Scuola Positiva*, 1940, pag. 3; DI TULLIO B., « Dalla perizia psichiatrica alla perizia criminologica », in *Scritti in onore di De Marsico*, Roma, 1960, I, pag. 501 e ss.; REQUIER C., DELLA BEFFA, « La perizia » *Atti del conv. naz. fra le più urgenti riforme della procedura penale*, op. cit., pagg. 291-292.

(59) FERRIO C., op. cit., pag. 8.

(60) Cfr. MACAGGI D., op. cit., pag. 272; BISIO B., *Psicologia*, cit., pagg. 16-18.

(61) Cfr. MOITRY C., op. cit. pag. 62; FORTE M., « L'osservazione criminologica per l'accertamento della pericolosità sociale e per l'applicazione delle misure di sicurezza », in *Crit. Pen. e Med. Leg.*, 1963, pag. 198.

minologo) a cui affidare l'esecuzione di una perizia criminologica. Perizia così complessa e delicata da richiedere un esame da vari punti scientifici (criminologico, psicologico, sociologico, clinico) e solo tramite una «interdisciplinarietà della ricerca peritale» (62), si può avere, se non una certezza assoluta, almeno elementi più approfonditi e forse più fondati (63) sulla personalità dell'imputato. Secondo alcuni Autori (64) questa *équipe* di periti può essere costituita dagli stessi Centri di osservazione, previsti dall'art. 63 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, soprattutto per la considerazione che essi possono assicurare «la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia» (ex art. 2, punto 10, legge-delega 3 aprile 1974, n. 108).

Nella discussione parlamentare sulla legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, TERRANOVA (65) propose l'istituzione di centri distrettuali di medicina legale e di polizia scientifica, dotati di tutte le più moderne apparecchiature e forniti di personale specializzato e qualificato. Tali centri distrettuali avrebbero potuto eseguire non solo la perizia criminologica, ma anche la perizia psichiatrica medico-legale, prevista dal progetto del nuovo codice di procedura penale (ex art. 212).

Il progetto del nuovo codice di procedura penale ha previsto, nel 3° comma dell'art. 212, che le «perizie relative a quesiti sulla personalità e pericolosità sono affidate a specialisti in criminologia ovvero ad un medico specialista in psichiatria o psicologia» (66).

(62) V. art. 2, punto 10, legge delega 3 aprile 1974, n. 108.

(63) SPIROLAZZI G. («Note su un esperimento criminologico nel processo penale», in *Scuola Positiva*, 1964, pag. 457) per eludere il divieto del 2° comma dell'art. 314 cod. proc. pen., ha tentato un esame caratterologico dell'imputato ai fini del processo. Gli Egli ha compilato, infatti, un questionario (condotta, episodi utili alla valutazione del carattere e della personalità, condizioni di vita, malattia, lavoro, rapporti con la famiglia, ambiente sociale, motivi a delinquere, etc.) che ha affidato ad una *équipe* formata da un medico, da uno psicologo e da un assistente sociale con risultati soddisfacenti.

(64) Cfr. GIANNITI F., «*Prospettive*, cit.», pagg. 170-191; MACACCI D., *op. cit.*, pag. 260.

(65) TERRANOVA, «*Atti parlamentari della Camera dei Deputati*», VI Legisl., 22 gennaio 1974, pag. 12394.

(66) Mentre «le perizie relative ai quesiti medico-legali sono state affidate a medici specialistici ovvero a sanitari che svolgono in modo continuativo attività medico-legali in istituti universitari ed ospedalieri o nei centri penitenziari di osservazione. Le perizie relative a quesiti di natura psichiatrica sono affidate

La Commissione consultiva (67) sostiene che la limitazione ai medici psicologi va evitata nelle perizie criminologiche, di cui al 3° comma dell'articolo sopra citato, in quanto l'esame della personalità e pericolosità non deve necessariamente riguardare l'aspetto patologico della coscienza e della volontà e della capacità di autodeterminazione del soggetto. Sicché è precisato che come può provvedervi un criminologo non medico, altrettanto può fare uno psicologo non medico.

Pertanto, la Commissione consultiva propone di modificare gli attuali 2° e 3° comma nel modo seguente: « Le perizie relative a quesiti di natura psichiatrica sono affidate ad uno psichiatra, congiuntamente, se necessario, a un criminologo clinico o a uno psicologo o a un medico legale. Le perizie relative a quesiti sulla personalità e pericolosità sono affidate a un criminologo o a uno psicologo o a uno psichiatra, se necessario anche congiuntamente. Sarà il giudice a scegliere se nel caso specifico è più utile il perito medico o quello non medico; ed altresì se e quali altri periti occorre impegnare congiuntamente » (68).

Ma chi è in pratica il criminologo? (69). Attualmente il titolo di criminologo è usato indiscriminatamente per riferirsi ad una qualsiasi delle attività professionali che hanno come oggetto lo studio dei criminali ed il loro reinserimento sociale. Ma dovrebbero essere considerati criminologi solo coloro che hanno conseguito un diploma di specializzazione presso la Scuola di specializzazione in criminologia o criminologia clinica annessa ad una facoltà universitaria (70).

ad un medico specialista in psichiatria, congiuntamente, se necessario, ad uno specialista in medicina legale e ad un medico specialista in psicologia o in criminologia » (V. I e II comma art. 212). La Commissione Consultiva (*op. cit.*, pag. 203) non reputa opportuna la previsione che lo psicologo debba essere necessariamente un medico, perché può essere un esperto psicologo anche non medico.

(67) Commissione consultiva, *op. cit.*, pag. 214.

(68) Commissione consultiva, *op. cit.*, pag. 204.

(69) FERRACUTI F., WOLFGANG M. (*Il comportamento violento. Moderni aspetti criminologici*, Milano, 1965, pagg. 29-48) definiscono criminologo chi, per sua preparazione professionale, possiede un ruolo lavorativo ed una remunerazione fiduciaria che siano principalmente concentrati, mediante un indirizzo scientifico, sullo studio e sull'analisi del fenomeno del delitto e del comportamento criminale.

(70) Secondo la Commissione consultiva (*op. cit.*, pag. 204), invece la qualifica di « specialista in psicologia » si riferisce soltanto a coloro che hanno conseguito il diploma dopo un corso post-universitario e non comprende i laureati in psicologia ed altri esperti nella materia. Conviene, perciò, parlare semplicemente di « psicologi » intendendosi per tali tutti coloro che, laureati o specializzati ed esperti con almeno cinque anni di attività professionale, possono essere iscritti nell'albo degli psicologi, secondo le disposizioni legislative in corso di definizione.

L'art. 210, 1° comma del progetto del nuovo codice di procedura penale prevede la nomina del perito tra coloro che sono iscritti negli appositi albi, ma allo stato attuale non esiste un albo di specialisti in criminologia ed è facile prevedere la confusione che si verificherebbe senza un intervento che preveda l'istituzione di tali albi professionali (71).

Sugli eventuali criteri e metodi che il perito-criminologo deve seguire, apprezzabile è senz'altro la previsione normativa dell'art. 180 del progetto cod. proc. pen., il quale stabilisce che « non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione ovvero ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti » (72).

È una norma che vuole salvaguardare la tutela della personalità dell'imputato, cosicché quella perizia criminologica che violi le garanzie e i diritti fondamentali dell'imputato è nulla.

In conclusione riteniamo che la scelta del perito idoneo sia di fondamentale importanza per l'istituto della perizia criminologica che, diversamente, potrebbe andare incontro a conseguenze che, lungi dal realizzare il principio che ha ispirato l'istituto, determinerebbe gravi danni, per l'« imperizia » del perito, all'imputato e alla giustizia.

Ed è per questo che consideriamo come perito-idoneo a svolgere una perizia criminologica, una *équipe*, formata da un medico specialista in psichiatria o medicina-legale o psicologia, da un criminologo ed eventualmente da un sociologo, ove ognuno apporti il proprio contributo scientifico e pratico ad un'indagine così complessa e delicata. Il progetto infatti del cod. proc. pen. prevede nell'art. 211 che « il giudice affidi l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline ». È appunto il caso della « nostra » perizia criminologica.

(V. disegno di legge n. 1825 sull'ordinamento della professione di psicologo, già approvato dal Senato della Repubblica; V. BELLONI SONZOGNI A., « La personalità dell'imputato », in *Dialectica*, 1978, pag. 161.

(71) MORTRY C. (*op. cit.*, pag. 61), al fine di evitare una dispersione delle indagini, propone che presso ciascun Tribunale dovrebbe essere creato un ruolo di periti in criminologia e per ogni caso i periti dovranno rispondere ad un certo numero di domande tipiche: imputabilità del soggetto, grado di responsabilità, ecc.

(72) Una norma analoga è prevista dal progetto del nuovo cod. proc. pen. (art. 78) per l'interrogatorio dell'imputato.

CONCLUSIONI

Pertanto ritenuto che il centro di ogni sistema penale è sempre l'uomo che ha commesso il fatto-reato, è indispensabile procedere ad un'ampia indagine sulla sua personalità in modo che la sentenza sia generalmente sentita come giusta e si renda così un servizio alla società.

L'indagine sulla personalità non deve essere fine a se stessa, ma, secondo noi, protesa all'individualizzazione della pena, esigenza questa non solo giuridica (artt. 132 e 133 cod. pen.), ma anche umanitaria. Invero l'art. 133 impone al giudice di considerare la personalità del giudicabile, ma la legge, fissando soltanto dei criteri direttivi generali non dà alcuna indicazione sul modo con cui il giudice può pervenire a tale conoscenza. Riteniamo, dunque, che l'art. 133 cod. pen. sia in pratica una grossa contraddizione del sistema processualistico penale attuale: da un lato è, infatti, codificata l'importanza della valutazione della personalità del colpevole (art. 133, 2° comma, cod. pen.), dall'altro è vietato ogni mezzo scientifico per attuare tale valutazione (art. 314, 2° comma, cod. proc. pen.).

Una soluzione, a nostro avviso, consisterebbe nel considerare l'art. 133 cod. pen. non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza verso la perizia criminologica nel futuro processo penale. Pertanto riteniamo che l'istituzione della perizia criminologica sia centrata ad una diversa configurazione del processo penale, non un mero rito stereotipato come momento retributivo del sistema penale, ma come momento che concorre alla rieducazione del soggetto. Un processo dove il cardine non sia esclusivamente il « fatto-reato », ma « l'uomo ».

RIASSUNTO

Gli Autori, nel presente lavoro, hanno preso in esame l'indagine della personalità nel processo penale; indagine che dovrebbe contribuire alla realizzazione dell'individualizzazione della pena. Prendendo le mosse dall'esame dell'art. 133 cod. pen. che prevede una precisa valutazione della personalità dell'imputato, gli Autori criticano il divieto di ogni mezzo scientifico per attuare tale indagine, che ha trovato spazio solo nel processo minorile.

Continuando tale analisi viene fatto un esame critico ed esegetico del progetto di riforma del codice di procedura penale che prevede la perizia criminologica come momento importante nella valutazione dell'elemento «uomo» nel nuovo processo penale. Perizia criminologica che ha sollevato insieme a vasti consensi sulla sua validità giuridico-sostanziale delle perplessità circa il momento, il modo e i mezzi di attuazione.

RESUME

Dans ce travail, les Auteurs ont examiné l'enquête concernant la personnalité dans le procès pénal; enquête qui est supposée contribuer à la détermination individuelle de la peine. En commençant par l'examen de l'art. 133 du code pénal, qui prévoit une évaluation précise de la personnalité de l'accusé, les Auteurs critiquent l'interdiction de recourir aux moyens scientifiques pour effectuer cette enquête, dont on a pu se servir uniquement dans le procès des mineurs.

En continuant cette analys, les Auteurs examinent en critique et du point de vue exégétique le projet de réforme du code de procédure pénale qui prévoit l'expertise criminologique comme moment important pour l'évaluation de l'élément «homme» dans le nouveau procès pénal. Cette expertise a soulevé d'une part de vastes approbations en ce qui concerne sa validité juridique substantielle et, d'autre part, des perplexités au sujet du moment, de la modalité et des moyens de sa réalisation.

SUMMARY

In this work, the Authors examine the personality inquiry during the penal trial, an inquiry supposed to contribute to the individualization of punishment. Starting from a survey of art. 133 of the Penal Code, which provides for a specific evaluation of the defendant's personality, the Authors criticize the fact that the use of scientific means is banned from this investigation, with an exception for juvenile trials only.

Continuing the analysis, a critical and exegetical examination is made of the draft reform of the Penal Code, which foresees criminological expertise as an important factor of evaluation of the «man» element of the new penal trial. The introduction of criminological expertise has met both considerable approval as to its juridical and substantial validity, and also some perplexity as to the timing, modality and means of application.

RESUMEN

Los Autores examinan en el presente trabajo la investigación sobre la personalidad durante el proceso penal, investigación que debería contribuir al logro de la individualización de la pena. Partiendo del examen del art. 133 del c.p. que prevé una precisa valoración de la personalidad del imputado, los Autores critican la prohibición de todo medio científico para actuar dicha investigación, pues el único espacio que ha encontrado es en el proceso de menores.

Continuando dicho análisis, se hace un examen crítico y exegético del proyecto de reforma del código de procedimiento penal que prevé la peritación criminológica como momento importante en la valoración del elemento «hombre» en el nuevo procedimiento penal. Peritación criminológica que ha levantado, junto a amplios consentimientos sobre su validez jurídico-sustancial, algunas perplejidades sobre el momento, el modo y los medios de actuación.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren haben im gegenwärtigen Studium die Erforschung der Personalität im Strafprozess zum Gegenstand gemacht; ein Studium das zur Realisierung der Individualisierung der Strafe beitragen müsste. Geht man von der Überprüfung des Art. 133 cod. pen. aus, der eine genaue Bewertung der Personalität des Angeklagten vorsieht, kritisieren die Autoren das Verbot jeglichen wissenschaftlichen Mittels, um dieses Studium durchzuführen, es wird nur in Jugendprozessen angewandt.

In der Weiterführung dieser Analyse wird ein kritisches Examen sowie ein exegetisches gemacht über das Projekt der Reform des Strafgesetzbuchs, das die kriminologische Untersuchung als einen wichtigen Moment in der Bewertung des Elements «Mensch» im neuen Strafprozess vorsieht. Eine kriminologische Untersuchung, die zusammen mit vielen Zustimmungen bezüglich der juristisch-substantiellen Bewertung auch Perplexe produziert hat bezüglich des Moments, der Art und Weise und der Anwendungsmittel.